



COMUNE DI MOZZECANE

Via C. Bon Brenzoni 26 – 37060 Mozzecane (Vr)

Codice Fiscale e Partita Iva 00354500233

www.comunemozzecane.it

Settore Risorse interne e Tributi

PEC : protocollo@pec.comunemozzecane.it

Tel: 045/6335807

Fax: 045/6335833

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI

CIG N. Z1D27F0539

Codice CPV: 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione

Codice NUTS: ITH31

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nel Comune di Mozzecane (VR), in conformità al D.Lgs. 507/1993 e come disciplinati dalle specifiche leggi di riferimento, dai regolamenti del Comune di Mozzecane, dal presente capitolato speciale e dai documenti di gara.

Art. 2

Modalità di conferimento della concessione

La concessione dei servizi avviene mediante procedura aperta con il criterio del minor prezzo (offerta del minor aggio percentuale a favore del Concessionario), con le modalità ed i criteri previsti dai documenti di gara e con l’osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3

Durata della concessione

La concessione avrà la durata di anni 4 (quattro) a partire dalla aggiudicazione, indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto. Al termine del contratto, il Concessionario, su richiesta del Comune, è tenuto ad accettare la proroga del contratto stesso, alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione, fino a un massimo di 6 mesi. La comunicazione del Comune di volersi avvalere del periodo di proroga dovrà essere trasmessa al Concessionario almeno 30 giorni prima del termine di scadenza.

Alla data di scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza alcun obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune. Dal giorno delle consegne, il nuovo Concessionario assume l’intera responsabilità del servizio e subentra al Concessionario uscente in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei servizi di cui al presente contratto, in tutti gli atti e i procedimenti insoluti.

Si precisa che la scadenza relativa all’imposta annuale sulla pubblicità 2019 è stata prorogata e sarà riscossa dal nuovo Concessionario.

Art. 4

Impegni dell’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione della ditta, prima dell’inizio dei lavori, copia dei regolamenti, delibere tariffarie ed ogni altro dato reperibile presso gli Uffici comunali ed utile al perfezionamento e completamento del servizio.

Art. 5

Corrispettivo per la gestione del servizio

Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con obbligo di corrispondere al Comune un canone minimo garantito netto annuo, pari a € 15.000,00. Il canone minimo garantito annuo è al netto dell’aggio di riscossione e dell’I.V.A.

L’aggio a favore del Concessionario, al netto dell’I.V.A., è stabilito nella misura risultante dal verbale di gara.

La **riscossione coattiva** delle entrate, affidate al Concessionario, dovrà avvenire mediante ingiunzione di pagamento, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al R.D. n. 639/1910 e del Titolo II del D.P.R. 602/1973 in quanto compatibili, e comunque le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al

momento dell'avvio della riscossione coattiva. Tra le attività di riscossione coattiva si intendono compresi anche gli adempimenti della fase cautelare/esecutiva finalizzati al recupero delle somme dovute. Il Concessionario sottoscrive le ingiunzioni e provvede alla loro notifica. Il Concessionario potrà porre a carico dei debitori e trattenere in caso di riscossione, le spese per la notifica di tutti gli atti della procedura coattiva, i diritti e le competenze secondo quanto previsto dal D.M. 21 novembre 2000.

In caso di revisione delle tariffe o della disciplina di uno o più tributi, che comporti una variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo delle entrate in concessione, il minimo garantito e l'aggio potranno essere rinegoziati al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale.

Il Concessionario, con cadenza trimestrale posticipata, provvederà ad emettere regolari fatture concernenti i corrispettivi maturati (aggio), che il Comune pagherà tramite mandato di pagamento entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) successivi alla data di ricevimento al protocollo comunale della fattura trimestrale.

Al fine di garantire l'espletamento delle procedure di gara, il servizio di pubbliche affissioni e l'imposta comunale sulla pubblicità temporanea saranno gestiti da MT Spa (Concessionario in scadenza) fino all'aggiudicazione al nuovo Concessionario.

Art. 6

Rendicontazione

Gli importi relativi ai servizi di cui al presente capitolato dovranno essere versati sul conto corrente postale intestato ed aperto dal Comune di Mozzecane e riservato ai servizi oggetto di affidamento. Il Concessionario potrà avere, se attivabile, accesso telematico al conto suddetto per la sola visualizzazione dei saldi, dei movimenti effettuati ed ai fini della rendicontazione. Se non attivabile, il Concessionario dovrà essere informato delle riscossioni avvenute.

Entro il 20 gennaio dell'anno successivo il Concessionario presenta il rendiconto analitico della gestione. Il rendiconto analitico della gestione deve essere fornito in formato leggibile (a titolo esemplificativo foglio CALC oppure foglio di calcolo Excel) e contenere la banca dati al 31 dicembre dell'anno precedente, relativa ai nominativi dei soggetti passivi di imposta, ai cespiti imponibili, alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti effettuati ed alle riscossioni conseguite.

Art. 7

Gestione del servizio e obblighi del Concessionario

Tutti i servizi di cui alla concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici servizi e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga a:

1. gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari.
2. fornire gratuitamente al Comune le banche dati di cui al punto 1;
3. mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in costante sinergia con gli uffici comunali, in un rapporto di collaborazione, acquisendo direttamente le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente;
4. ricevere gli eventuali reclami e istanze di riesame degli utenti o committenti del pubblico servizio e a darvi riscontro nei termini previsti dalle disposizioni legislative. Le deduzioni del Concessionario, devono essere trasmesse, per conoscenza, anche al Comune;
5. resistere in sede contenziosa, in tutti i gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini del D. Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 507/1993;
6. denunciare immediatamente al Servizio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione nonché al Servizio di Polizia Municipale le eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di impiantistica pubblicitaria;
7. predisporre annualmente una relazione sullo stato di manutenzione degli impianti pubblicitari e sull'attività di accertamento e riscossione coattiva.

Il ritardo nell'esibizione o trasmissione della documentazione summenzionata comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 del presente Capitolato e la segnalazione al Ministero delle Finanze per i provvedimenti di competenza.

Il Concessionario agisce, inoltre, nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale, delle norme contenute nel D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali, delle disposizioni contenute nei D.Lgs. nn. 545 e 546/1992 che regolano il processo tributario.

Il Concessionario si impegna ad applicare le deliberazioni di approvazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni ed, in generale, tutti i provvedimenti comunali aventi effetti sui servizi affidati.

Art. 8 **Personale**

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari in modo da garantire, con prontezza e senza inconvenienti, il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, attivando con le stesse rapporti giuridici ed economici previsti dalle disposizioni vigenti ed obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo di effettuazione del servizio. Inoltre, provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione.

Prima della stipula del contratto, il Concessionario comunicherà al Comune di Mozzecane il nominativo del "Funzionario Responsabile" di cui all'art. 11 del D.Lgs. 507/1993, cui sono attribuiti la funzione, i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio. Il personale del Concessionario dovrà essere munito di specifica tessera di riconoscimento. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso lo stesso. Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, (con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti) nel rispetto della normativa vigente. Tutte le spese del personale sono a completo carico del Concessionario.

Art. 9 **Rapporti con l'utenza**

Il Concessionario è tenuto ad istituire a sue spese nell'ambito del territorio comunale, ove non sia presente con una sede operativa o una adeguata struttura organizzata con personale alle sue dipendenze, **un recapito** di facile accesso per ricevere l'utenza interessata al **servizio di pubbliche affissioni**, che dovrà essere tenuto aperto al pubblico nei giorni feriali. All'esterno, dovrà essere esposta una targa recante la scritta "COMUNE DI MOZZECANE, Servizio Pubbliche Affissioni – Gestione ditta _____ - (ragione sociale della ditta appaltatrice)", nonché l'indicazione dell'orario di apertura al pubblico.

Il Concessionario potrà nominare incaricati locali, privi di potere di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente articolo.

Art. 10 **Riservatezza e trattamento dati personali**

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del Concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti dal segreto d'ufficio. Pertanto tutte le informazioni che verranno acquisite in dipendenza dell'esecuzione del servizio non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento della concessione.

Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, con obbligo di garantirne la massima riservatezza, applicando la disciplina vigente in materia e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 **Impianti affissioni e mezzi pubblicitari**

Il Concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di consegna del servizio. Il Concessionario deve revisionare a propria cura e spese tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale procedendo a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni sia ordinarie sia straordinarie necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.

A tal fine, entro 6 (sei) mesi dall'inizio del servizio, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 19, il Concessionario si impegna a fornire un elenco degli impianti che necessitano di manutenzione o di sostituzione contestualmente ad un piano diretto alla loro manutenzione e/o sostituzione. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua concessione.

Al termine della concessione, tutti gli impianti, sia quelli facenti parte della dotazione iniziale sia quelli installati durante il periodo di concessione, passeranno nelle proprietà e disponibilità comunali, senza che al Concessionario spetti alcun compenso e previa verifica da parte del Comune del buono stato di conservazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 del presente Capitolato.

Art. 12 **Servizio affissioni**

Le affissioni vengono effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 22 del D. Lgs. 507/1993 e s.m.i, nonché dei regolamenti comunali, negli spazi ad esse appositamente previsti, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume

ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede conseguentemente. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento.

Le maggiorazioni previste dall'art. 22, comma 9, del D. Lgs.15.11.1993 n. 507 (diritto di urgenza) contribuiscono a determinare l'incasso lordo su cui calcolare l'aggio.

E' cura del Concessionario provvedere gratuitamente con spese a proprio carico a tutte le affissioni dei manifesti del Comune entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.

E' cura del Concessionario garantire il servizio di affissione anche nel giorno di sabato.

Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Il Concessionario si obbliga alla immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, alla rimozione delle affissioni abusive ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 507/1993, provvedendo al recupero del tributo evaso, delle sanzioni amministrative ed interessi di mora, delle spese sostenute, mediante l'emissione di apposito avviso di accertamento debitamente notificato.

Il Concessionario deve dare immediata comunicazione al servizio di Polizia Municipale ed al Servizio Tributi relativamente a tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possono costituire violazioni ai regolamenti comunali in tema di autorizzazioni. Dovrà segnalare inoltre alla Polizia Municipale eventuali violazioni riguardanti le affissioni, per gli eventuali procedimenti di competenza. La mancata comunicazione agli organi suddetti comporterà l'applicazione delle penali previste dall'art. 19 del presente Capitolato speciale.

Art. 13

Manifesti ed avvisi

Tutti gli avvisi e i questionari che il Concessionario ritenesse di pubblicare o inviare ai contribuenti nell'interesse del servizio debbono essere preventivamente approvati dal Responsabile del Settore Risorse interne e tributi. L'inosservanza di tale disposizione comporterà l'applicazione delle penali previste dall'art. 19 del presente Capitolato speciale.

Art. 14

Gestione contabile

Il Concessionario dovrà essere provvisto a sue spese di tutti gli stampati, i registri, bollettari, ecc. necessari all'espletamento del servizio, previsti dal D.M. Finanze 26/04/1994.

Oltre ai documenti sopra previsti il Concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli artt. 8 e 19 del D.Lgs. 507/1993, con la relativa attestazione di pagamento. Nei casi in cui è consentito il pagamento diretto, su ciascuna delle commissioni deve essere annotato il numero del bollettario e della bolletta comprovante l'avvenuto pagamento del diritto.

Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo, saranno conservati presso il Concessionario e consegnati al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula del contratto, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.

Art. 15

Esenzioni – riduzioni

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte, tasse o diritti dovuti né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalle singole leggi e dai regolamenti comunali.

Tutte le richieste di esenzione e riduzione, accompagnate dalla risposta del Concessionario, devono essere trasmesse al Settore Risorse interne e tributi del Comune.

Nei casi in cui il Comune accerti l'indebita concessione di esenzioni e riduzioni o l'omessa trasmissione delle richieste, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale entro 30 giorni dalla contestazione, una somma pari al doppio del mancato incasso a titolo di risarcimento e sanzione.

Art. 16

Attività di accertamento

Nei casi previsti dalla legge, dal vigente Regolamento comunale dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, **il Concessionario ha l'obbligo di procedere a tutte le attività di accertamento, controllo e repressione dell'evasione almeno una volta all'anno**, notificando apposito avviso motivato al contribuente.

A seguito delle attività di verifica deve provvedere alla stampa, imbustamento e notifica degli avvisi di accertamento nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 17
Attività di riscossione

Le riscossioni per l'imposta di pubblicità, del diritto per le pubbliche affissioni e, in ogni caso, la gestione del servizio, devono farsi nel rispetto del D.Lgs. 507/1993, del presente capitolato speciale nonché delle norme stabilite dai regolamenti comunali.

Il Concessionario deve predisporre e inviare annualmente con posta ordinaria ai singoli contribuenti un preavviso di scadenza (avviso di pagamento) per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità almeno 20 giorni prima della scadenza ordinaria, in cui siano indicati:

1. gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto;
2. le sanzioni e interessi applicabili in caso di ritardato pagamento;
3. l'ubicazione degli uffici del Concessionario, con l'indicazione di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica, nonché ogni indicazione che il Concessionario ritenga utile per il contribuente;
4. le forme di pagamento a disposizione del contribuente con l'allegato bollettino per il versamento sul conto corrente postale.

Il Concessionario non ha diritto al rimborso da parte del Comune delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento.

Art. 18
Verifiche, controlli e sanzioni

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali.

A tal fine il Concessionario deve fornire tutta la propria collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero accesso agli uffici da parte degli incaricati del Comune. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscano violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante dal presente capitolato, il Comune contesterà gli addebiti, prefiggendo un termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni.

In caso di mancata risposta nel termine di cui sopra, ovvero se le giustificazioni a parere del Comune, non risultassero valide, il Responsabile del Settore Risorse interne e tributi irrogherà con atto motivato la penalità di cui all'art. 19 e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati, nonché le segnalazioni di cui al D.M. 289/2000.

Art. 19
Penali

Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

1. Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere € 25,00 per ogni manifesto;
2. Tardiva istituzione del recapito di cui all'art. 9 del presente disciplinare: penale pari all'1% della cauzione per ogni giorno di ritardo, previa diffida ad adempiere. Trascorsi 30 giorni, oltre alla presente penale, si configura l'ipotesi di cui all'art. 22 lett. j);
3. Mancata osservanza dei termini di consegna, al Comune, di una qualsiasi delle banche dati informatizzate: sarà applicata, una sanzione variabile da € 250,00 (duecentocinquanta) ad € 500,00 (cinquecento) in funzione della gravità del ritardo. Quando sia accertato un ritardo nella consegna delle banche dati superiore a 20 giorni l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva comunque la richiesta di risarcimento del danno.
4. Mancata esibizione dei documenti richiesti o comunque mancata risposta nei termini prefissati dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
5. In ogni altra ipotesi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e sempre che non diano causa all'avvio di procedimenti di decadenza dalla gestione e di risoluzione del contratto, al Concessionario possono essere inflitte delle penali, determinate con provvedimento del Responsabile del Settore Risorse interne e tributi, che vanno da un minimo di € 200,00 fino a un massimo di € 2.000,00, a seconda della gravità dell'inadempienza valutata dallo stesso Responsabile.
6. Nel caso di recidiva la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio.

In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale. La contestazione dell'addebito sarà notificata al Concessionario che dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivale sulla cauzione.

Le contestazioni, dopo la definizione, vengono comunicate alla Commissione dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 09.03.2000, n. 89.

L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Art. 20

Responsabilità e obbligo di assicurazione

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune di Mozzecane e solleva lo stesso da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile sia penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

A tal fine il Concessionario è tenuto a stipulare apposita e congrua polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, almeno 3 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio.

Art. 21

Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto al Concessionario di cedere o sub-appaltare i servizi di cui al presente capitolato, sotto pena di immediata decadenza dalla concessione e risoluzione del contratto, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione del contratto.

Art. 22

Decadenza della concessione e risoluzione del contratto

Il Comune potrà dichiarare la decadenza dalla concessione e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nelle ipotesi elencate di seguito, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni da parte del Concessionario:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) sospensione o abbandono del servizio;
- c) fallimento;
- d) subappalto del servizio;
- e) inadempienza verso gli obblighi contrattuali, previdenziali ed assicurativi per il personale;
- f) nelle ipotesi che contemplano la cancellazione dall'Albo dei gestori ai sensi del D.M. Finanze n. 289 del 11/09/2000;
- g) per avere commesso gravi abusi ed irregolarità nella gestione o comunque in caso di abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;
- h) nel caso di gravi e/o ripetute contestazioni;
- i) quando il Concessionario versi in stato di insolvenza, si renda colpevole di frode o incorra in procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del servizio;
- j) mancata istituzione del recapito di cui all'art. 9.

La decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto verranno disposte con determinazione del Responsabile del Settore Risorse interne e tributi.

Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse.

Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 23

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Concessionario tutte le spese (imposte, tasse, bolli, diritti, ecc...) e quant'altro dovuto in dipendenza del contratto da stipulare senza possibilità di rivalsa.

Art. 24

Norme in materia di sicurezza

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008, non è ritenuta necessaria nella presente concessione, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello del Concessionario e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la ditta concessionaria deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D. Lgs. n. 81/2008 citato.

Art. 25

Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e il Concessionario, sia durante il periodo della concessione che al termine della medesima, sarà devoluta al giudice ordinario. Foro competente è quello di Verona.

Art. 26

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono richiamate tutte le norme di legge di cui al capo I del D. Lgs n. 507/93, e successive modifiche, quelle del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché tutte le altre norme vigenti in materia.